

REGOLAMENTO D'ISTITUTO (revisione del 7 settembre 2020)

Questo Regolamento è stato deliberato dal Consiglio d'Istituto ed è vincolante per tutte le componenti scolastiche e i genitori. Esso infatti contiene le regole perché il sistema-scuola possa funzionare e realizzare il proprio compito. Le presenti regole sono dettate dalla necessità di creare nell'Istituto un sereno ed ordinato ambiente di vita scolastica e di fissare i limiti entro cui la libertà del singolo non interferisca con quella altrui.

ACCESSO ALL'ISTITUTO

Art. 1 in regime di emergenza sanitaria

A causa dell'emergenza sanitaria gli orari presenti negli articoli 1, 2, 3 saranno modificati in base alle procedure per garantire la sicurezza di studenti e personale. Gli studenti entreranno a scuola dai 2 cancelli e poi dai 4 ingressi stabiliti, dalle ore 7.50, scaglionati in quattro gruppi. I dettagli sulla composizione dei gruppi e sulle modalità di ingresso verranno comunicati sul sito della scuola. Gli alunni dovranno recarsi direttamente in aula, dove rispetteranno le norme anti-Covid (rispetto del distanziamento sociale e uso della mascherina in assenza di esso).

Art. 2 in regime di emergenza sanitaria

Non sarà possibile ammettere gli studenti in ritardo durante la prima ora dopo le 8.10. In caso di ritardo gli studenti potranno entrare solo in seconda ora. Anche le entrate in seconda ora saranno scaglionate secondo le stesse modalità e si terranno dalle 8.55 alle 9.05. Dopo 3 entrate a seconda ora, su segnalazione del Coordinatore di classe, la Presidenza si riserva la facoltà di avvertire la famiglia.

Art. 3 in regime di emergenza sanitaria

Gli alunni ritardatari saranno ammessi in classe direttamente dal docente della seconda ora, che segnalerà nell'apposito spazio sul registro l'ingresso alle 9.

Per gli alunni entrati a seconda ora dovrà essere effettuata la procedura di giustificazione da parte del genitore.

Art. 1 (sospeso)

Gli alunni possono accedere all'area esterna all'Istituto dalle ore 7.45. Gli alunni possono accedere alle aule e ai corridoi solo dalle ore 7.50. Prima di tale ora gli alunni non possono entrare in Istituto e sostare nell'atrio. Alle ore 8.00 gli alunni devono trovarsi in aula.

Art. 2 (sospeso)

Gli alunni che entrano in classe dalle 8.00 alle 8.05 possono essere ammessi, previa registrazione del ritardo da parte dell'insegnante in cattedra. Dopo 3 ritardi di tale tipo, su segnalazione del Coordinatore di classe, la Presidenza si riserva la facoltà di avvertire la famiglia.

Art. 3 (sospeso)

L'ingresso in aula dopo le ore 8.05 è interdetto.

Sono ammessi in classe dal docente della prima ora dopo le 8.05 gli studenti che possono addurre le seguenti motivazioni:

- ritardo mezzo pubblico;
- visite/analisi mediche;

- emergenze: condizioni metereologiche e/o della viabilità.

Gli alunni ritardatari che non sono ammessi in classe dopo le 8.05 attendono nell'atrio che venga loro permesso di accedere alla classe di appartenenza, ma non prima delle ore 9.00.

Gli alunni ritardatari saranno ammessi in classe direttamente dal docente della seconda ora, che segnalerà nell'apposito spazio sul registro l'ingresso in 2^a ora. I genitori dovranno giustificare attraverso l'inserimento del codice PIN. L'ingresso posticipato dopo le ore 9.00 sarà autorizzato dal docente in classe, esclusivamente previa presentazione di valida documentazione (visite mediche, analisi cliniche). Nel caso di mancata presentazione di documentazione, gli studenti non possono essere ammessi alle lezioni e saranno affidati alla sorveglianza del collaboratore scolastico della portineria fino alla fine dell'orario di lezione.

Art. 4

Non sono consentiti più di 8 ritardi nell'intero anno scolastico. Allo studente nuovamente fuori orario, oltre il limite stabilito, non è consentito entrare in classe. La Presidenza garantisce, comunque, la vigilanza degli alunni nei locali dell'Istituto ove gli studenti permangono fino alla fine dell'orario di lezione. I casi straordinari vengono valutati dal Dirigente scolastico o dai suoi collaboratori.

USCITE DALL'ISTITUTO

Art. 5

Sono rigorosamente vietate le uscite anticipate, se non in casi eccezionali e documentati per iscritto, in ogni modo solo al termine dell'ora di lezione e mai prima della fine della terza ora di lezione.

Gli studenti maggiorenni potranno esplicitare la richiesta nello stesso giorno al cambio dell'ora direttamente al docente in ingresso che trascriverà l'uscita nell'apposito spazio sul registro; gli studenti dovranno utilizzare il proprio PIN per giustificare l'uscita sul Registro Elettronico. Gli studenti maggiorenni devono essere prelevati dal genitore solo se accusano malessere.

Gli studenti minorenni dovranno essere prelevati dal genitore al cambio dell'ora. Il genitore dovrà giustificare l'uscita attraverso il codice PIN.

Se prelevati da altre persone, la delega deve essere depositata dalla famiglia in segreteria. Spetta alla vicepresidenza il necessario controllo.

Le uscite individuali autorizzate non possono superare il numero di sei per anno scolastico e devono essere sempre giustificate al massimo entro il giorno successivo.

La possibilità di uscite anticipate è esclusa nell'ultimo mese di ogni periodo scolastico di valutazione, salvo casi eccezionali adeguatamente documentati.

Nel caso di malessere prima della fine delle lezioni, lo studente informa il docente in classe che si rivolgerà alla Dirigenza che provvederà a contattare la famiglia per l'uscita anticipata.

In caso di gravità sarà richiesto l'intervento del soccorso sanitario pubblico. Di norma la procedura è la seguente:

- a. comunicazione telefonica a un genitore;
- b. assistenza di un docente o di un collaboratore scolastico specializzato fino all'arrivo del genitore (o chi delegato);
- c. eventuale chiamata dell'ambulanza.

Art. 6

Gli studenti con l'esonero dall'insegnamento della Religione Cattolica, prima di allontanarsi dall'aula, devono attendere l'arrivo dell'insegnante di Religione o di chi lo sostituisce.

ASSENZE

Art. 7

Secondo quanto disposto dal Regolamento sulla Valutazione, ai fini della validità dell'anno scolastico, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale" (art. 14 comma 7). La possibilità di deroga è prevista in casi del tutto straordinari e motivati solo "per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati".

La giustificazione delle assenze avviene attraverso inserimento di codice PIN da parte del genitore, o da parte dello studente stesso se maggiorenne, nel giorno in cui lo studente stesso rientra in classe. La dimenticanza di tale adempimento è tollerata per non più di un giorno, oltre il quale lo studente è ammesso in classe solo se accompagnato dal genitore.

Art. 8

Secondo una legge regionale, non sarà più necessario il certificato medico per il rientro in classe a seguito delle assenze per malattia. L'unico caso in cui è esclusa l'abolizione del certificato scolastico riguarda i casi in cui sia richiesta la certificazione per misure di profilassi previste a livello nazionale e internazionale per esigenze di sanità pubblica.

Nel caso di partenze o assenze per motivi di altra natura, è, comunque, necessaria preventiva dichiarazione da parte del genitore.

PERMANENZA IN ISTITUTO

Art. 9

Gli alunni devono essere presenti in classe quando entra il docente. Pertanto, essi non possono uscire nei corridoi se non durante la ricreazione.

La vigilanza degli studenti nelle singole classi durante la lezione è affidata direttamente al docente. Il docente di turno è responsabile dell'incolumità degli studenti all'interno dell'aula, del laboratorio, della palestra, in cui si svolge la lezione, nei limiti riconosciuti dalla Legge.

Nei corridoi, durante le ore di lezione, la vigilanza compete ai collaboratori scolastici, i quali vigilano sull'uso dei servizi igienici e sul rispetto del divieto di fumare nei medesimi e nei corridoi. In caso di necessità il docente può affidare temporaneamente la classe ad un collaboratore scolastico.

In nessun caso, comunque, la classe deve essere, neppure temporaneamente, lasciata incustodita.

Il docente che necessita, per l'espletamento della sua azione educativa, di vocabolario, gesso, carta, o sussidi di qualsiasi genere è tenuto a rivolgersi, di norma, al personale in servizio, evitando di affidare dette mansioni agli alunni, se non in casi eccezionali ed in mancanza di personale.

I collaboratori scolastici vigileranno sull'ingresso di persone estranee alla scuola, alle quali può essere consentito l'accesso agli uffici nelle ore di apertura al pubblico, mentre è precluso l'accesso ai corridoi e alle aule. Essi, inoltre, avranno cura di avvertire sollecitamente il Dirigente Scolastico o i suoi collaboratori di

ogni fatto che possa turbare il regolare svolgimento delle lezioni, ovvero di ogni infrazione al presente Regolamento.

Tutto il personale, docente e non docente, è tenuto a rispettare rigorosamente l'orario di presenza e di sorveglianza nell'edificio scolastico, sulla base dei turni di servizio stabiliti.

Art. 10 in regime di emergenza sanitaria

L'intervallo si svolgerà dalle 09:45 alle 12:15 in turni per gruppi di classi. Ogni classe dovrà seguire gli orari e le modalità che verranno indicati con apposita comunicazione sul sito della scuola.

Gli alunni, durante l'intervallo non possono assolutamente uscire dall'Istituto né avere contatti con persone esterne alla scuola, neanche attraverso i cancelli o la recinzione.

Unità di collaboratore scolastico presidieranno gli spazi, secondo le disposizioni che saranno impartite dalla DSGA, al fine di controllare le aree di maggiore concentrazione degli alunni. La sorveglianza dovrà essere esercitata anche dai docenti negli spazi destinati alla ricreazione secondo le specifiche disposizioni comunicate sul sito della scuola.

In particolare, gli studenti si troveranno all'esterno non devono recarsi o sostare nelle aree verdi retrostanti l'entrata dell'edificio, non devono avvicinarsi a parlare con persone estranee che sostano al di là della recinzione. Gli studenti che si attardano nei corridoi, sulle scale, nell'area di ristoro o in cortile vanno sollecitati da tutto il personale a fare rientro nelle aule.

Art.10 (sospeso)

Gli alunni, durante l'intervallo, possono uscire nei corridoi e nei cortili interni all'Istituto secondo le disposizioni, ma non possono assolutamente uscire dall'Istituto né avere contatti con persone esterne alla scuola, neanche attraverso i cancelli o la recinzione. Il cancello sarà chiuso durante l'intervallo a garanzia della sicurezza dell'utenza.

Unità di collaboratore scolastico presidieranno gli spazi esterni, secondo le disposizioni che saranno impartite dalla DSGA, al fine di controllare le aree di maggiore concentrazione degli alunni. La sorveglianza dovrà essere esercitata anche dai docenti negli spazi destinati alla ricreazione secondo le specifiche disposizioni comunicate sul sito della scuola.

In particolare, gli studenti che decidono di recarsi all'esterno non devono recarsi o sostare nelle aree verdi retrostanti l'entrata dell'edificio, non devono avvicinarsi a parlare con persone estranee che sostano al di là della recinzione. Gli studenti che si attardano nei corridoi, sulle scale, nell'area di ristoro o in cortile vanno sollecitati da tutto il personale a fare rientro nelle aule.

Art. 11 in regime di emergenza sanitaria

Durante le ore di lezione è concesso il permesso di uscire dall'aula, per usufruire dei servizi, ad un solo alunno per volta. Per uscire dall'aula è necessario indossare la mascherina e seguire le procedure previste, utilizzando i servizi igienici previsti per la propria aula e accedendo ai bagni in numero non superiore a quello dei servizi presenti. Il flusso nei corridoi, dalle aule ai bagni, sarà regolato dai collaboratori scolastici.

Art. 11 (sospeso)

Durante le ore di lezione è concesso il permesso di uscire dall'aula, per usufruire dei servizi, ad un solo alunno per volta utilizzando i servizi igienici previsti per la propria aula e accedendo ai bagni in numero non superiore a quello dei servizi presenti.

Art. 12 in regime di emergenza sanitaria

In tutto l'Istituto è vietato l'uso delle scale di sicurezza, salvo che nelle operazioni di entrata, uscita, durante gli spostamenti previsti oltre che nei casi di emergenza o di diversa disposizione. È vietato, altresì, sostare sui ballatoi delle scale di sicurezza.

Art 12 (sospeso)

In tutto l'Istituto è vietato l'uso delle scale di sicurezza, tranne che nei casi di emergenza o di diversa disposizione. È vietato, altresì, sostare sui ballatoi delle scale di sicurezza.

Art. 13

L'Istituto, oltre che per le lezioni regolari, è aperto nei pomeriggi stabiliti dagli organi competenti, per le riunioni, le attività dei progetti e le iniziative delle varie componenti della scuola autorizzate dalla Dirigenza e purché sia garantita la presenza del personale responsabile.

Il patrimonio della scuola è un bene comune, pertanto la conservazione delle aule e delle dotazioni è affidata prioritariamente alla cura degli studenti che ne sono i principali fruitori.

Tutti gli studenti della scuola sono rigorosamente tenuti a mantenere la pulizia dei locali ed a ripristinarla in caso di inosservanza. Dato che la pulizia dei locali è affidata ai collaboratori scolastici, al fine di facilitare il loro compito, gli studenti devono badare a non lasciare per terra gesso o carta, a non scrivere e/o disegnare sui banchi o sui muri.

Qualsiasi scritto, disegno, macchia sulle pareti dell'aula sarà eliminato imbiancando tali pareti a spese della classe. Se ciò dovesse verificarsi nei laboratori o nei corridoi la spesa relativa sarà sostenuta da tutti coloro che usufruiscono di tali locali.

Di eventuali ammanchi o danneggiamenti non accidentali sono chiamati a rispondere coloro che li hanno provocati; il Dirigente, ove possibile, provvederà a che i danneggianti riparino personalmente il danno provocato. Qualora non sia possibile risalire ai diretti responsabili, alla classe o alle classi coinvolte, il risarcimento potrà, su decisione del Consiglio d'Istituto, essere richiesto a tutti coloro che abbiano utilizzato la struttura danneggiata, allo scopo di restituirne la piena disponibilità a tutta la comunità scolastica.

Art. 14

È cura degli studenti custodire gli effetti personali (denaro, calcolatrici, orologi, telefonini, ecc...). L'Istituto declina ogni responsabilità in merito a eventuali smarrimenti o asportazioni di cose o effetti personali degli studenti.

Art. 15

È assolutamente vietato l'uso del telefono cellulare per uso personale per gli studenti ed il personale docente durante le ore di lezione.

Resta fermo che, anche durante lo svolgimento delle attività didattiche, eventuali esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie, dettate da ragioni di particolare urgenza o gravità, potranno sempre essere soddisfatte, previa autorizzazione del docente. La scuola continuerà, in ogni caso, a garantire, come è sempre avvenuto, la possibilità di una comunicazione reciproca tra le famiglie ed i propri figli, per gravi ed urgenti motivi, mediante gli uffici di presidenza e di segreteria amministrativa. È permesso effettuare telefonate urgenti durante gli intervalli.

Non è consentito l'uso del cellulare per eseguire foto o filmati non autorizzati.

Non è consentito l'uso di qualunque dispositivo collegabile ad Internet o telefoni cellulari di qualsiasi tipo (comprese le apparecchiature in grado di inviare fotografie e immagini, dispositivi a luce infrarossa o ultravioletta di ogni genere, apparecchiature elettroniche portatili di tipo "palmare", personal computer portatili di qualsiasi genere, in grado di collegarsi all'esterno degli edifici scolastici tramite connessioni "wireless", o alla normale rete telefonica con protocolli UMTS, GPRS o GSM o BLUETOOTH) per recuperare informazioni o dati utili per lo svolgimento di prove scritte ed orali.

Per poter effettuare la registrazione di una lezione, lo studente deve chiedere l'autorizzazione scritta al docente interessato previo apposito modulo reperibile in segreteria didattica e sulla sezione "modulistica" del sito Internet del Liceo.

La violazione di tali divieti configura un'infrazione disciplinare regolata dal "Allegato al Regolamento riguardante la corrispondenza tra infrazioni e sanzioni" che prevede l'erogazione di specifiche sanzioni disciplinari, in caso di uso scorretto del telefono cellulare e di altri dispositivi secondo il criterio di proporzionalità, ivi compresa quella del ritiro temporaneo del telefono cellulare durante le ore di lezione.

I docenti sono, quindi, autorizzati a farsi consegnare l'apparecchio agli studenti che non rispettino tale disposizione poiché trattasi di materiale improprio o di cui è vietato l'uso e sono tenuti a registrare l'accaduto sul registro di classe e lo restituiranno alla fine della lezione. Qualora detto studente incorra in una seconda infrazione il telefono cellulare sarà consegnato e custodito in Presidenza e potrà essere ritirato solo da un genitore. In caso di grave e/o reiterata infrazione disciplinare circa l'uso del telefono cellulare, il Consiglio di Classe verrà convocato dal Dirigente scolastico o dal Coordinatore di classe per adottare provvedimenti di allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica.

È consentito l'uso di dispositivi informatici di vario tipo quali tablet o similari anche collegabili ad internet, qualora utilizzati a scopi didattici.

Le tecnologie informatiche e l'utilizzo delle risorse WEB devono essere presentate agli allievi come uno strumento valido per:

- l'apprendimento;
- la progettazione;
- l'acquisizione di informazioni e documenti;
- la comunicazione veloce di informazioni; nell'ottica di una comune crescita culturale e formativa.

L'utilizzo della rete interna ed esterna (web) deve essere fatto nell'ambito della programmazione didattica. Navigare ovunque e comunque o scaricare file in modo indiscriminato è il segno tipico di ignoranza e di scarsa padronanza di queste tecnologie: solo un utilizzo mirato e consapevole aiuta a garantire la massima sicurezza in informatica.

Il docente deve guidare gli studenti nelle attività online stabilendo obiettivi chiari di ricerca in Internet, insegnando le strategie appropriate nella definizione e gestione della risorsa informatica al fine di veicolare una cultura dell'informazione aperta, condivisibile e consapevole.

In particolare, l'insegnante di classe, che ha nella propria programmazione l'utilizzo di Internet, coordina e autorizza l'utilizzo degli strumenti di comunicazione e scambio di informazioni. Il mancato rispetto da parte degli allievi delle norme definite comporterà sanzioni disciplinari che influiranno sulla condotta.

In particolare:

- è permesso l'uso di dispositivi che sostituiscono i libri cartacei (ebook);
- l'invio e la ricezione di allegati è soggetto al permesso dell'insegnante;
- è permessa la partecipazione a forum/corsi on line nell'ambito dei siti ammessi dall'insegnante;
- è vietato, salvo eccezioni motivate prima dell'uso, la pratica delle chat;

- è vietato il download a fini personali di file musicali, foto, software, video, ecc., tranne nel caso di specifiche attività didattiche preventivamente programmate;
- sono in genere vietate tutte le attività non esplicitamente autorizzate dall'insegnante.

Art. 16

Sono previste sanzioni disciplinari a carico degli studenti che offendono la scuola od altri e che ledono un bene giuridico (l'onore, l'identità "personale" della scuola, compagni, docenti, la scuola, quale soggetto giuridico) tramite i social network e simili, anche se le condotte sono poste in essere da casa. Allorché la condotta posta in essere sia vietata dall'ordinamento in generale (come accade per le condotte costituenti reato), a prescindere dalla reazione disciplinare, laddove dalle condotte poste in essere dagli alunni siano derivati danni alla scuola, questa potrà esercitare l'azione civile di risarcimento nei confronti dei genitori, attivando la colpa in educando (ed anche in vigilando, con riferimento alle condotte poste in essere quando i figli non erano a scuola). Nel caso, si investirà della questione l'Avvocatura dello Stato competente.

Art. 17

Gli alunni possono accedere alla palestra, solo dopo aver indossato le apposite scarpe.

Art. 18

È fatto assoluto divieto di fumare, anche con la sigaretta elettronica, nei locali della scuola, in prossimità della palestra e nelle aree all'aperto di pertinenza della scuola, secondo quanto disposto dal decreto legge n. 104/2013, in vigore dall'1.9.2013 che all'art 4 ha previsto le modifiche all'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.

[Art. 19] Tale articolo è sospeso fino al perdurare dell'emergenza sanitaria

Gli alunni possono, per l'organizzazione di attività parascolastiche, prendere gli accordi necessari durante la ricreazione o, con il permesso del Dirigente Scolastico o suo delegato, in casi particolari durante le ore di lezione.

Art. 20 in regime di emergenza sanitaria

L'istanza di conferire con il Dirigente Scolastico non può mai costituire giustificazione per assentarsi dalle lezioni.

Durante le ore di lezione è fatto divieto assoluto per gli studenti di contattarne altri di altre classi, salvo diverse disposizioni scritte del Dirigente Scolastico o dei suoi collaboratori e **comunque nel rispetto delle disposizioni Anti-Covid.**

Art. 20 (sospeso)

L'istanza di conferire con il Dirigente Scolastico non può mai costituire giustificazione per assentarsi dalle lezioni.

Durante le ore di lezione è fatto divieto assoluto per gli studenti di contattarne altri di altre classi, salvo diverse disposizioni scritte del Dirigente Scolastico o dei suoi collaboratori.

Art. 21

È vietato far recapitare oggetti di qualunque tipo agli studenti durante le ore di lezione (fiori, dizionari, quaderni, cartelle, squadre, calcolatrici, colazioni ecc.).

Art. 22

Gli studenti devono adottare un abbigliamento decoroso e adeguato al contesto scolastico, evitando ogni forma di eccesso.

ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI

Art.23

L'assemblea di classe è un diritto degli studenti e può essere richiesta una volta al mese per due ore consecutive, possibilmente rispettando un criterio di rotazione delle discipline. La richiesta deve essere fatta su apposito modulo, deve contenere l'ordine del giorno, deve essere firmata dagli alunni rappresentanti di classe e dai Docenti che forniscono la disponibilità delle ore e presentata al Dirigente Scolastico con cinque giorni di anticipo, salvo situazioni straordinarie. In caso di comportamenti non adeguati durante lo svolgimento dell'assemblea i docenti dell'ora sospendono l'assemblea. Dei lavori dell'assemblea viene redatto un verbale, il quale viene conservato agli atti dell'Istituto.

Durante l'Assemblea di classe vanno osservate tutte le regole previste per mantenere la sicurezza sanitaria.

Art.23bis in regime di emergenza sanitaria

Il comitato studentesco sarà organizzato in presenza solo in casi straordinari, previa l'individuazione e la disponibilità di spazi adeguati e purché vi partecipi un solo rappresentante per ogni classe e nel rispetto del distanziamento sociale. Altrimenti, esso si potrà tenere online in orario pomeridiano.

[Art 24] sospeso in regime di emergenza sanitaria, in attesa di indicazioni ministeriali e/o di individuazione di procedure che garantiscano la sicurezza sanitaria.

I Rappresentanti degli studenti eletti come rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto, nella Consulta provinciale e nei Consigli di classe costituiscono il Comitato studentesco di istituto. Il Comitato degli studenti può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al Consiglio di istituto. Il Comitato degli studenti, previo permesso del Dirigente Scolastico, compatibilmente con le esigenze didattiche della scuola, può riunirsi, per non più di una volta al mese, anche in orario scolastico. Le rappresentanze dei Comitati avanzano al dirigente scolastico la richiesta per la riunione, che deve essere contenuta di norma nel limite di un'ora, due, se adeguatamente motivata. Il Dirigente scolastico può, di sua iniziativa, convocare il Comitato degli studenti. La convocazione del Comitato può avvenire previa presentazione al DS, con 5 giorni di anticipo, della richiesta con l'indicazione dell'ordine del giorno e della data di svolgimento. Al Comitato degli studenti possono assistere il Dirigente o un suo delegato; possono assistere anche gli insegnanti, con facoltà di parola, qualora il Comitato lo consenta. I Rappresentanti di istituto sono responsabili dell'ordinato svolgimento del Comitato. Nella prima riunione di ogni anno scolastico il Comitato Studentesco elegge, al suo interno, un Presidente ed un Segretario. Il Segretario dovrà curare la stesura di un verbale che va consegnato alla Presidenza.

[Art. 25] sospeso in regime di emergenza sanitaria, in attesa di indicazioni ministeriali e/o di individuazione di procedure che garantiscano la sicurezza sanitaria.

La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di istituto (articolo 2, comma 9, del DPR n. 249/1998).

L'Assemblea di Istituto è un diritto degli studenti, pertanto lo svolgimento dell'Assemblea studentesca NON rientra nelle facoltà discrezionali del DS, né dei DOCENTI.

Convocazione

La richiesta deve essere presentata su apposito modulo, deve contenere l'Ordine del Giorno, e presentata al Dirigente Scolastico con almeno cinque giorni (esclusi i festivi) di anticipo per ovvi motivi organizzativi (salvo situazioni straordinarie) da almeno il 10% studenti o dalla maggioranza del Comitato Studentesco, qualora costituito.

L'Assemblea di Istituto può anche essere articolata in Assemblee di classi parallele, quando sussistano problemi di disponibilità di locali. Questa diversa articolazione dell'Assemblea di Istituto deve essere richiesta contestualmente alla presentazione al DS dell'OdG e della data dell'Assemblea. Inoltre, non costituisce un tipo diverso che si aggiunge all'Assemblea di Istituto e, pertanto, segue tutte le norme di legge previste per l'Assemblea di Istituto.

Il DS, per la concessione dell'Assemblea,

- accerta la disponibilità dei locali nella data richiesta per la riunione e, in caso negativo, concorda con i richiedenti una data diversa;
- verifica la legittimità della richiesta in relazione ai firmatari e la rispondenza dell'o.d.g. alle finalità previste dalla Legge: l'Assemblea studentesca di istituto deve svolgersi solo per approfondire i problemi della scuola e della società, ma in funzione della formazione culturale e civile degli studenti, e non può assolutamente riunirsi per altre finalità;
- convoca l'Assemblea con congruo anticipo rispetto alla data richiesta, emettendo apposito avviso interno per dare comunicazione ai docenti, agli studenti ed ai genitori degli studenti dell'ordine del giorno, dell'orario e della data di svolgimento e dei locali nei quali l'assemblea avrà luogo, delle modalità di controllo dell'avvenuta presa d'atto delle famiglie dello svolgimento dell'assemblea.

Una volta autorizzata l'Assemblea d'Istituto, nel giorno individuato, i docenti della prima ora effettueranno, come di consueto l'appello. Gli studenti che entreranno regolarmente alle ore 08.00 seguiranno le prime due ore di lezioni. Alle ore 10 le lezioni saranno sospese e avrà inizio l'Assemblea. Poiché i partecipanti al termine dell'Assemblea potranno uscire dalla scuola, gli studenti minorenni sono tenuti a darne repentina comunicazione alle famiglie. I genitori potranno prendere visione della comunicazione sul registro elettronico e mettere una spunta per la presa conoscenza della circolare nei giorni antecedenti lo svolgimento dell'assemblea. Il controllo sarà effettuato dal docente della prima ora di un giorno ricadente nei giorni antecedenti lo svolgimento dell'assemblea.

Numero e durata

- durante le ore di lezione può essere tenuta UNA SOLA Assemblea studentesca di Istituto al mese;
- all'inizio dell'anno scolastico sarà concordato un calendario di massima delle assemblee che non devono ricadere negli stessi giorni della settimana

- non è possibile frazionare il numero di assemblee di istituto fino al raggiungimento del numero complessivo pari al numero di ore di lezione di una giornata;
- è consentito riunire una seconda Assemblea studentesca mensile, ma al di fuori dell'orario delle lezioni e, comunque, salvo disponibilità dei locali;
- negli ultimi 30 giorni di lezione, ossia nei 30 giorni precedenti l'ultimo giorno di lezione previsto dall'annuale calendario scolastico, non è consentito tenere Assemblee studentesche di Istituto.
- le ore riservate alle assemblee studentesche di classe, periodicamente tenute con le modalità di cui al comma 6 dell'art. 13 del D.Lvo 16 aprile 1994, n. 297, pur incidendo sul monte ore delle lezioni, non sono da recuperare;
- le giornate riservate alle assemblee d'istituto, durante l'orario delle lezioni, in numero non superiore a quattro, aventi ad oggetto problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, alle quali abbiano partecipato esperti, regolarmente autorizzati dal CI, (comma 7, art. 13 T.U.), sono da considerare a tutti gli effetti come lezioni;
- le ore destinate, su richiesta degli studenti, alle assemblee e utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo, concorrono pienamente al computo dei 200 giorni destinati allo svolgimento delle lezioni.

Sicurezza

Il DS ha potere di intervento nei casi di violazione del regolamento o nel caso in cui constati l'impossibilità di ordinato svolgimento dell'Assemblea (comportamento non adeguato) o nell'eventualità in cui non siano stati rispettati i diritti fondamentali degli studenti.

L'Istituzione scolastica, per ragioni di buon andamento del servizio, di tutela del patrimonio e di sicurezza, ha l'onere di adottare tutte le iniziative necessarie per la verifica della presenza degli studenti e di quanti permangano all'interno dell'istituzione scolastica (docenti che intendono partecipare all'assemblea o che siano delegati dal Dirigente alla sorveglianza). Pertanto, in occasione delle assemblee, l'insegnante della prima ora di lezione farà regolarmente l'appello in classe; si svolgerà poi la seconda ora di lezione al termine del quale inizierà l'assemblea.

Partecipazione

All'Assemblea studentesca di Istituto possono partecipare:

- tutti gli Studenti dell'Istituto, che non sono obbligati a partecipare; gli studenti che non vi partecipano possono uscire all'inizio dell'Assemblea, se questa è convocata per una durata inferiore all'intera giornata di lezione con termine all'ultima ora di lezione; possono altresì non recarsi affatto a scuola se l'Assemblea è convocata per l'intera giornata scolastica (Nota Ministeriale 11/06/1991, n. 806);
- il DS o un suo delegato e i Docenti che lo desiderino;
- su richiesta, esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, ma sempre al fine di approfondire i problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti; in questo caso:
 - gli esperti possono essere invitati solo dai promotori dell'Assemblea che sono gli unici considerati legittimati a farlo;
 - i nominativi degli esperti invitati devono essere comunicati al DS con congruo anticipo, nella richiesta stessa di convocazione, insieme con l'o.d.g. da discutere;

- la partecipazione degli esperti non può essere consentita nel corso dell'Assemblea, senza preventiva comunicazione al DS, in quanto detta partecipazione deve essere preventivamente autorizzata dal CdI; sarà, infatti, cura del DS, provvedere tempestivamente, una volta ricevuta la richiesta dai promotori, a convocare il CdI, che potrà anche negare la partecipazione, purché il diniego sia motivato e la relativa motivazione sia comunicata tempestivamente ai promotori dell'Assemblea;
- non è consentito tenere più di 4 Assemblee per anno scolastico con la partecipazione di Esperti esterni.

Il Regolamento

L'Assemblea elegge un Presidente ed è libera di decidere se il Presidente dell'Assemblea debba essere eletto di volta in volta o debba rimanere in carica per un determinato periodo.

Al fine di procedere ad un ordinato svolgimento dell'Assemblea, la stessa deve OBBLIGATORIAMENTE darsi un apposito Regolamento per il suo funzionamento, da approvare nel corso della prima riunione dell'anno scolastico.

Il Regolamento dell'Assemblea, una volta approvato, deve essere trasmesso in visione al Consiglio di Istituto che non può modificarlo, ma ha facoltà di richiedere eventuali modifiche e/o integrazioni. Nel rispetto del Regolamento, l'Assemblea decide se il Comitato studentesco e/o il Presidente assicureranno uno svolgimento ordinato dell'Assemblea.

Dei lavori dell'assemblea viene redatto un verbale, il quale viene conservato agli atti dell'Istituto.

VISITE, SCAMBI CULTURALI E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Visite di istruzione, scambi culturali e viaggi sono sospesi.

[Art. 26] sospeso in regime di emergenza sanitaria

È possibile, attraverso la modulistica predisposta, effettuare visite di istruzione giornaliere anche tramite appuntamento da dare agli studenti, anche minori, in altro luogo diverso dalla scuola, purché siano date loro indicazioni chiare sul tragitto da seguire e dei mezzi da prendere.

Le autorizzazioni devono essere firmate dalle famiglie e restituite al docente accompagnatore almeno due giorni prima dell'uscita prevista.

[Art. 27] sospeso in regime di emergenza sanitaria

Al rientro in sede, i docenti accompagnatori, designati dal dirigente scolastico "Capo gruppo", dovranno far pervenire entro 5 giorni una relazione scritta sull'andamento dell'iniziativa.

Dovranno inoltre essere segnalate tempestivamente le inadempienze imputabili alle ditte di trasporto o alle agenzie al fine di consentire all'Ufficio l'immediata contestazione. La scuola potrà così tutelarsi legalmente e per il futuro escludere tali ditte dall'elenco dei fornitori.

[Art. 28] sospeso in regime di emergenza sanitaria

Lo studente partecipante all'iniziativa dovrà

- a. mantenere un atteggiamento corretto, che non ostacoli o crei difficoltà alla realizzazione delle attività programmate, un comportamento idoneo a non causare danni a persone o a cose e coerente con le finalità educativo-formative dell'istituzione scolastica, evitando in particolare comportamenti chiassosi od esibizionistici;
- b. osservare scrupolosamente le regole del vivere civile, in particolare il rispetto degli orari e del programma previsto;

- c. evitare, sui mezzi di trasporto, spostamenti non necessari e rumori eccessivi;
- d. muoversi in albergo in modo ordinato, evitando ogni rumore che possa turbare in qualunque modo il diritto alla quiete degli altri ospiti e qualunque tipo di comportamento che arrechi disturbo o danno nella struttura ospitante;
- e. non detenere bevande alcoliche, anche se maggiorenne, o sostanze psicotrope e farne uso;
- f. non fumare in camera o in luoghi chiusi;
- g. mantenersi unito al gruppo durante la visita, attenersi alle indicazioni degli accompagnatori, e non allontanarsi senza esplicita autorizzazione, anche se maggiorenne, essere puntuale agli appuntamenti di inizio giornata ed a quelli eventuali nel corso della giornata;
- h. non allontanarsi dall'albergo su iniziativa personale sia di giorno che di notte;
- i. rispettare la decisione del docente accompagnatore di fare rientrare, all'ora stabilita, gli alunni nelle proprie rispettive camere;
- j. rispettare gli orari del proprio e dell'altrui riposo, per evitare stanchezza il giorno dopo e quindi perdere la possibilità di fruire al massimo delle opportunità culturali ed umane offerte dal viaggio.

Nel caso di scambio culturale con soggiorno in famiglia, l'alunno dovrà tenere nei confronti della famiglia ospite un comportamento ugualmente ispirato alla massima correttezza e rispettare le indicazioni ricevute dalla famiglia ospitante.

Eventuali comportamenti scorretti tenuti dallo studente durante l'iniziativa verranno successivamente riportati in sede di Consiglio di Classe per essere esaminati. Lo stesso Consiglio di Classe potrà stabilire sanzioni disciplinari e/o valutare l'opportunità di non consentire la partecipazione dell'alunno a successive e/o ulteriori uscite didattiche e viaggi di istruzione.

Eventuali danni materiali procurati durante il viaggio saranno addebitati al responsabile se individuato o all'intero gruppo coinvolto. Gli insegnanti accompagnatori, in caso di inosservanza del presente regolamento da parte dei singoli studenti, possono contattare i genitori o l'esercente la patria potestà, per richiedere un intervento diretto sullo studente.

In caso di gravi inosservanze delle regole, gli accompagnatori valuteranno il diritto dello studente alla prosecuzione del viaggio di istruzione e, dopo tempestiva comunicazione alla famiglia, ne verrà immediatamente predisposto il rientro.

Ove si creassero situazioni di particolare gravità, d'intesa fra i docenti accompagnatori e il Dirigente Scolastico, può essere prevista l'immediata interruzione del viaggio con onere finanziario a carico degli allievi responsabili.

[Art.29] sospeso in regime di emergenza sanitaria

I genitori:

- si impegnano a sostenere le spese di partecipazione poste a loro carico e si impegnano a risarcire eventuali danni causati dal proprio figlio. Nel caso di mancata partecipazione al viaggio o alla visita, per documentato motivo, l'eventuale rimborso delle quote versate verrà effettuato previa deduzione delle spese già sostenute e/o impegnate dall'Istituto e/o delle penalità disposte dalle agenzie di viaggio;
- sono tenuti a sottoscrivere eventuali forme di copertura assicurativa aggiuntiva, ritenute necessarie dalla Scuola;

- sono tenuti a segnalare al Dirigente Scolastico o al Coordinatore del Consiglio di classe, al momento della richiesta di partecipazione, situazioni di salute (ad esempio diabete, allergie, assunzione di farmaci, ecc..) che prevedano particolari premure o accorgimenti da parte dei docenti accompagnatori;
- devono intervenire in caso di richiesta dei docenti accompagnatori anche per far rientrare a casa lo studente, se allontanato per motivi disciplinari.

AFFISSIONE, TRASPARENZA, PRIVACY, SICUREZZA

Art.30 in regime di emergenza sanitaria

Gli spazi adibiti all'informazione dovranno essere virtuali, ad eccezione della bacheca sindacale, la cui consultazione potrà comunque avvenire soltanto nel rispetto delle normative anticovid.

Art. 30 (sospeso)

L'Istituto assicura spazi ben visibili adibiti all'informazione. Nell'atrio sono predisposti spazi per l'affissione di comunicazioni sindacali, di iniziative formative, di informazioni relative ad attività di orientamento universitario, di locandine o programmi teatrali.

È consentito agli studenti affiggere, negli spazi loro riservati, manifesti, locandine o annunci, previa autorizzazione del Dirigente scolastico o di suo docente delegato. Su tale materiale non viene esercitata alcuna censura, ma solo il doveroso controllo del rispetto delle norme vigenti. Tutti sono tenuti ad apporre la loro firma in calce al documento che intendono affiggere.

Art. 31

Tutti gli atti della scuola, riguardanti gli studenti, le famiglie e quanto dovuto, saranno adeguatamente pubblicizzati mediante affissione all'albo della scuola.

Non sono soggetti a pubblicazione all'albo gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato (D. lgs n. 196/03). Gli altri atti saranno accessibili, a richiesta, secondo le norme previste dalla L. n. 241/90 e dalla L. n. 15/05 (Modifiche ed integrazioni alla L. n. 241/90) (visione o rilascio di copia con diritti da pagare).

Lo studente ha diritto alla riservatezza. La scuola si astiene da indagini sulla sua vita privata. La raccolta di informazioni che lo riguardano deve essere effettuata con il suo consenso e, se minore, anche dei genitori. Lo studente può rifiutarsi di compilare questionari e moduli che non siano di uso strettamente amministrativo e didattico. Senza l'esplicito consenso dello studente, la scuola non dà informazioni - compresi i dati anagrafici, l'indirizzo e il numero telefonico - a estranei.

Art. 32

I docenti prendono visione dei piani di esodo dei locali della scuola e sensibilizzano gli studenti sulle tematiche della sicurezza.

I collaboratori scolastici prendono visione dei piani di esodo dei locali della scuola e controllano quotidianamente la praticabilità e l'efficienza delle vie di esodo. I collaboratori scolastici provvedono inoltre ad aprire tutte le uscite di sicurezza prima dell'inizio delle lezioni.

Il personale della scuola, ove accerti l'esistenza di situazioni di pericolo, ne dà tempestiva comunicazione al Dirigente Scolastico; in particolare i collaboratori scolastici accertano l'efficienza dei dispositivi di sicurezza

e la possibilità di utilizzarli con facilità e, ove accertino situazioni di disagio, disorganizzazione o pericolo, ne danno pronta comunicazione al Dirigente Scolastico. È assolutamente vietato ostruire, anche solo temporaneamente, le vie di fuga, le uscite di sicurezza e l'accesso agli apparecchi e ai dispositivi di sicurezza. In caso di infortunio occorre riferire al più presto ai propri superiori sulle circostanze dell'evento. I docenti di educazione fisica, oltre a consegnare dettagliata relazione scritta, devono provvedere a far avvisare la famiglia tramite la segreteria.

In caso di calamità o di incendio, il personale e gli studenti evacueranno l'edificio scolastico utilizzando sia le scale di sicurezza che l'ingresso principale così come previsto dal piano d'evacuazione.

Art. 33

Il materiale cartaceo, audiovisivo ed informatico è sottoposto alla normativa sui diritti d'autore (L. n. 248/2000, art. 68, co 4 e 5, la cosiddetta legge antipirateria che ha integrato e modificato la legge sul diritto d'autore, L. n. 633/1941). La responsabilità sulla riproduzione o duplicazione dello stesso è personale. Tutte le componenti scolastiche possono avvalersi delle attrezzature di proprietà dell'Istituto per la stampa, la riproduzione e la duplicazione per attività di esclusivo interesse della scuola. Non è ammesso l'utilizzo di tali apparecchiature per scopi personali.

ATTI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

Art. 34

Nell'ottica di garantire un ambiente scolastico e un clima in classe di serena convivenza e di apertura a diverse culture e personalità e di favorire la crescita umana, il rispetto, la cooperazione e l'apprendimento, il Liceo Pascal previene e pone rimedio a manifestazioni che ostacolano i processi di sana convivenza con particolare riferimento a dinamiche di bullismo in ogni sua forma.

La scuola, nel tangibile impegno di contrasto al bullismo, oltre alle iniziative di prevenzione pianificate all'interno del Progetto "Azioni di contrasto al Bullismo e cyberbullismo", attiverà adeguate azioni di carattere educativo ed informativo, sulla scorta delle linee di orientamento e delle normative vigenti (DPR 24 giugno 1998, n. 249, e successive modifiche; linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo (2015); (legge 71/17) prevedendo la diffusione e la conoscenza dei diritti e dei doveri nella vita reale e nel web ed eventuali sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti.

La scuola organizza attività di formazione/informazione a favore della comunità scolastica. La scuola ha emanato un protocollo da seguire, qualora episodi di bullismo e/o cyberbullismo fossero già in atto, e un vademecum utile per la prevenzione di atti di bullismo e cyberbullismo (pubblicato sul sito istituzionale) a cui si rimanda.

Per gli atti riconosciuti come "bullismo" o "cyberbullismo" sono previste sanzioni disciplinari (All. 1 e 3). La scuola lavorerà in sinergia con la famiglia per favorire una riflessione seria sui comportamenti corretti e rispettosi da adottare nella comunità scolastica e lo studente artefice dell'atto di bullismo sarà anche invitato a formulare le proprie scuse alla parte lesa.

Nei casi gravi di necessità e urgenza, connotati da atti di violenza o comunque tali da mettere in pericolo l'incolumità dell'intera comunità scolastica, nelle more del procedimento disciplinare comunque attivato secondo la procedura ordinaria, il D.S. può disporre sin da subito l'allontanamento dello studente informando tempestivamente i genitori, il Sindaco e/o il Prefetto; tale provvedimento sarà poi sottoposto all'approvazione degli Organi Collegiali competenti nel rispetto delle garanzie dello studente coinvolto.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35

L'ignoranza delle suddette norme non ne giustifica l'inadempimento da parte delle componenti scolastiche e dei genitori.

Art. 36

La trasgressione del presente Regolamento da parte degli studenti comporta mancanze disciplinari e l'applicazione di sanzioni disciplinari elencati nell'apposito allegato All. n. 1 al presente Regolamento. Nell'Allegato, sono identificati gli organi competenti ad irrogare le sanzioni diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica (ad es. docente, Dirigente Scolastico o Consiglio di Classe).

Per l'adozione di un provvedimento disciplinare nei confronti di uno studente, è necessario seguire un procedimento amministrativo con gli opportuni adeguamenti al contesto scolastico; le norme che lo disciplinano sono inderogabili, ricalcano il procedimento amministrativo di cui alla L. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e pertanto, la loro violazione, produce l'invalidità del provvedimento finale per vizio di forma.

In ogni caso bisognerà garantire i principi di legalità, buon andamento e imparzialità della P.A. come previsto a partire dall'art 97 della Costituzione. Trattandosi poi di studenti nei confronti dei quali l'Istituzione scolastica ha tra le sue funzioni quella di formare ed educare, si evidenzia che anche nella fase sanzionatoria i provvedimenti disciplinari "hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità scolastica". (ex art 4 c 2 - Statuto delle studentesse e studenti D.P.R. 249/98 modificato dal D.P.R. 235/2007). Pertanto, viene data la possibilità di recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica, per esempio, le attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica, le attività di segreteria, la pulizia dei locali della scuola, le piccole manutenzioni, l'attività di ricerca, il riordino di cataloghi e di archivi presenti nelle scuole, la frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale, la produzione di elaborati (composizioni scritte o artistiche) che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola, etc.

Le misure sopra richiamate si configurano non solo come sanzioni autonome diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica, ma altresì come misure accessorie che si accompagnano alle sanzioni di allontanamento dalla comunità stessa.

Le sanzioni comportanti l'allontanamento dalla comunità scolastica sono, inoltre, riservate alla competenza del Consiglio di Classe e del Consiglio d'Istituto.

Le sanzioni ed i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo inferiore a 15 giorni sono sempre adottati dal **CONSIGLIO DI CLASSE**.

Le sanzioni che comportano un allontanamento superiore a 15 giorni, ivi compresi l'allontanamento fino al termine delle lezioni o con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi, sono sempre adottate dal **CONSIGLIO DI ISTITUTO**.

Secondo la legge n. 241/1990, che detta norme sul procedimento amministrativo e costituisce il quadro di riferimento di carattere generale per gli aspetti procedurali dell'azione disciplinare nei confronti degli studenti, nell'All. n.2 è delineato il procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari.

Art. 37

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori, studenti) entro quindici giorni dalla comunicazione ad un apposito Organo di Garanzia interno alla scuola, istituito all'inizio di ogni anno scolastico, a cui gli studenti possono appellarsi per impugnare le eventuali sanzioni disciplinari.

L'Organo di Garanzia è composto dal Dirigente Scolastico, da due docenti scelti dal Collegio dei Docenti, da uno studente e da un genitore, scelti dal Consiglio di Istituto tra i suoi rappresentanti. Non è possibile l'astensione di qualcuno dei suoi membri. È necessario nominare membri supplenti, in caso di incompatibilità (es. qualora faccia parte dell'O.G. lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione) o di dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'O.G. lo studente sanzionato o un suo genitore).

L'Organo di Garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni.

Qualora l'Organo di Garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata. La sanzione potrà essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione. L'organo di garanzia decide, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente Regolamento. Art. 36

In piena sintonia con quanto stabilito dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti ART. 5 bis DPR 245/2007, la famiglia, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una corretta convivenza civile, all'atto dell'iscrizione a scuola sottoscriverà, insieme con il Dirigente Scolastico, il Patto Educativo di Corresponsabilità, condividendone gli obiettivi e gli impegni. Il Patto è finalizzato a definire in maniera puntuale e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, famiglie e studenti.

Art. 38

Il presente Regolamento di Istituto, composto da 39 articoli, è stato approvato dal Consiglio di Istituto.

Il presente Regolamento è rinnovabile automaticamente.

Le assemblee delle componenti e degli organi collegiali possono, in qualunque momento, proporre modificazioni e/o integrazioni alle norme del presente Regolamento.

Eventuali proposte motivate di modifica del presente Regolamento, potranno essere presentate anche da singoli docenti, studenti e genitori attraverso i propri rappresentanti al Consiglio d'Istituto. Esse dovranno essere approvate dal Consiglio d'Istituto in seduta ordinaria appositamente convocata, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri appartenenti al Consiglio. Copia del presente Regolamento deve essere consegnata alle famiglie degli studenti neo-iscritti, ad ogni classe ad inizio anno, ai rappresentanti dei genitori e degli studenti del Consiglio di Istituto e a tutto il personale docente e non docente, che è tenuto a farlo osservare e ad osservarlo per ciò che lo riguarda. Copia del presente regolamento sarà, inoltre, affissa nell'apposita bacheca d'istituto e pubblicata sul sito internet dell'istituto.

Art. 39

Per quanto non previsto dal presente Regolamento di Istituto si rinvia alle norme ministeriali e di legge, che trovano applicazione prioritaria in caso di contrasto con il Regolamento stesso.

Revisioni del Regolamento

Revisione	Descrizione	Approvazione
0	Emissione	Consiglio d'Istituto del 07-08

1	Modifica	Consiglio d'Istituto del 9-09-08 Delibera n. 2
2	Modifica	Consiglio d'Istituto del 19-03-09 Delibera n. 7
3	Modifica	Consiglio d'Istituto del 16-11-09 Delibere n. 4 e 5
4	Modifica/Integrazione	Consiglio d'Istituto del 28-09-10
5	Integrazione	Consiglio d'Istituto del 10-02-2011
6	Integrazione	Consiglio d'Istituto del 28-09-2011
7	Modifica/Integrazione	Consiglio d'Istituto del 19-09-2013
8	Modifica/Integrazione	Consiglio d'Istituto del 30-09-2014
9	Modifica/Integrazione	Consiglio d'Istituto del 22-09-2015
10	Modifica	Consiglio d'Istituto del 12-10-2016 Delibera n. 9
11	Modifica/Integrazione	Consiglio d'Istituto del 18/09/2017 Delibera n. 3
12	Modifica/Integrazione	Consiglio d'Istituto del 21/11/2019 Delibera n. 6
13	Modifica/Integrazione	Consiglio d'Istituto del 07/09/2020 Delibera n. 20

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. ssa Laura Virli

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Sig. Saverio Pagliuso

All. n. 1 Allegato al regolamento riguardante la corrispondenza tra mancanze disciplinari e sanzioni e individuazione degli organi competenti ad irrogare le sanzioni diverse dall'allontanamento o comportanti l'allontanamento dalla comunità scolastica

**ALLEGATO AL REGOLAMENTO RIGUARDANTE LA
CORRISPONDENZA TRA INFRAZIONI E SANZIONI**

INFRAZIONI	SANZIONI	EROGATE DA
Uso del cellulare o di apparecchi di riproduzione musicale durante le ore di lezione per telefonate, riprese video, fotografie	Ritiro da parte del docente e restituzione alla fine della lezione e ammonizione scritta sul registro	DOCENTE DIRIGENTE SCOLASTICO
Uso reiterato del cellulare o di apparecchi di riproduzione musicale durante le ore di lezione per telefonate, riprese video, fotografie	Ritiro da parte del docente e consegna alla Presidenza che lo restituisce solo ad un genitore	DOCENTE DIRIGENTE SCOLASTICO
Uso del cellulare durante le ore di lezione per riprese, fotografie, registrazioni effettuate in classe o nei locali della scuola e poi fatte circolare o rese di dominio pubblico	Allontanamento dalle lezioni fino a cinque giorni	CONSIGLIO DI CLASSE
Uso del cellulare o di altri dispositivi per la registrazioni delle lezioni senza il consenso scritto del docente	Ritiro da parte del docente e consegna del dispositivo alla Presidenza che lo restituisce solo ad un genitore nota sul registro ratificata dal Dirigente scolastico	DOCENTE DIRIGENTE SCOLASTICO
Uso del cellulare al fine di recuperare informazioni e/o dati utili per lo svolgimento di prove scritte e/o orali	Ritiro da parte del docente e consegna alla Presidenza che lo restituisce solo ad un genitore	DOCENTE DIRIGENTE SCOLASTICO
Uso reiterato del cellulare al fine di recuperare informazioni e/o dati utili per lo svolgimento di prove scritte e/o orali	Allontanamento dalle lezioni fino a tre giorni	CONSIGLIO DI CLASSE
Assenze collettive che impediscono il regolare svolgimento delle lezioni	Richiamo verbale o ammonizione scritta in classe ed eventuale comunicazione alla famiglia	DIRIGENTE SCOLASTICO
Allontanamento dalla lezione senza autorizzazione	Ammonizione scritta	DIRIGENTE SCOLASTICO
Utilizzo delle scale di sicurezza e sosta sui ballatoi	Ammonizione scritta	DIRIGENTE SCOLASTICO



**LICEO BLAISE
PASCAL**



Istituto di Istruzione Superiore Statale
Liceo Classico Liceo Scientifico Liceo Sportivo Liceo Internazionale Scientifico opzione italo inglese

Scuola certificata
Cambridge Assessment
International Education
Cambridge International School



Contatti con esterni anche durante l'intervallo	Ammonizione scritta	DIRIGENTE SCOLASTICO
Imbrattamento delle suppellettili e pareti della scuola	Ammonizione scritta e risarcimento del danno	DIRIGENTE SCOLASTICO E CONSIGLIO D'ISTITUTO
Mancata osservanza dei richiami e delle richieste legittime di un docente o di altro personale scolastico	Ammonizione scritta	DIRIGENTE SCOLASTICO
Manipolazione del registro di classe	Ammonizione scritta e convocazione della famiglia	DIRIGENTE SCOLASTICO

Falsificazione firma dei genitori o utilizzo non autorizzato del codice PIN	Ammonizione scritta e convocazione della famiglia	DIRIGENTE SCOLASTICO CONSIGLIO DI CLASSE
Violazione delle norme di sicurezza, lancio di oggetti dalle finestre, sporgersi dai davanzali	Ammonizione scritta, convocazione della famiglia e/o allontanamento dalle lezioni da 1 a 10 giorni	DIRIGENTE SCOLASTICO CONSIGLIO DI CLASSE
Allontanamento dalla scuola senza autorizzazione	Ammonizione scritta, convocazione della famiglia e/o allontanamento dalle lezioni da 1 a 5 giorni	DIRIGENTE SCOLASTICO CONSIGLIO DI CLASSE
Ripetizione delle infrazioni di cui ai punti precedenti	Allontanamento dalle lezioni da 1 a 5 giorni	CONSIGLIO DI CLASSE
Falsificazione della firma dei docenti	Allontanamento dalle lezioni da 1 a 5 giorni	CONSIGLIO DI CLASSE
Danneggiamento volontario di oggetti, strumenti e strutture di proprietà della scuola o di altri	Allontanamento dalle lezioni da 1 a 5 giorni	CONSIGLIO DI CLASSE
Offese nei confronti di compagni, docenti, o altro personale scolastico	Allontanamento dalle lezioni da 1 a 5 giorni	CONSIGLIO DI CLASSE
Ripetizione delle infrazioni di cui ai punti precedenti	Allontanamento dalle lezioni da 6 a 10 giorni	CONSIGLIO DI CLASSE
Uso di sostanze psicotrope	Allontanamento dalle lezioni da 1 a 10 giorni	CONSIGLIO DI CLASSE
Spaccio di sostanze psicotrope	Allontanamento dalle lezioni da 5 a 15 giorni e denuncia alle autorità giudiziarie	CONSIGLIO DI CLASSE DIRIGENTE SCOLASTICO
Ripetizione delle infrazioni di cui ai punti precedenti	Allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni	CONSIGLIO DI CLASSE

Sede: Via Pietro Nenni, 48 00071 Pomezia (Roma) Tel. 06 121127540

Email rmis064003@istruzione.it PEC: rmis064003@pec.istruzione.it Sito web: www.liceoblaisepascal.it

C.F. 80442670586 - Codice Univoco Ufficio: UF9T3W Cod. Mec. RMIS064003 Sedi associate L.C. RMPC06401A L.S. RMP06401D



LICEO BLAISE
PASCAL



M I U R

USRLAZIO
Ufficio Scolastico Regionale

Istituto di Istruzione Superiore Statale

Liceo Classico Liceo Scientifico Liceo Sportivo Liceo Internazionale Scientifico opzione italo inglese

Scuola certificata
Cambridge Assessment
International Education
Cambridge International School

INLCE
Rete
Nazionale
Licei Classici

LABORATORIO DI
CITTADINANZA



Atti di violenza e ricorso a vie di fatto nei confronti di compagni, docenti o altro personale della scuola	Allontanamento dalle lezioni da 3 a 15 giorni	CONSIGLIO DI CLASSE
Offese e diffamazioni verso altri studenti e/o il personale della scuola, verbali e/o scritte, anche su mezzo telematico	Allontanamento dalle lezioni da 3 a 15 giorni	CONSIGLIO DI CLASSE
In caso di eventi all'interno dell'istituto che costituiscano reato (furto, atti vandalici, ecc.) o possano rappresentare pericolo per l'incolumità delle persone (incendio doloso, ecc.) e per il sereno funzionamento della stessa	Allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni e denuncia alle autorità giudiziarie	CONSIGLIO DI CLASSE DIRIGENTE SCOLASTICO
- reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale - Sanzioni per gravi offese via web etc.), oppure concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);	Allontanamento dalle lezioni da 6 a 10 giorni Allontanamento dalle lezioni superiore a 15 giorni e denuncia alle autorità giudiziarie	CONSIGLIO DI CLASSE CONSIGLIO DI ISTITUTO
situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale	Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico o esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi	CONSIGLIO DI ISTITUTO
Atti di Bullismo Violenza fisica, psicologica o l'intimidazione del gruppo, specie se reiterata; <ul style="list-style-type: none">• l'intenzione di nuocere;• l'isolamento della vittima.	Allontanamento dalle lezioni Da 1 a 15 giorni	CONSIGLIO DI CLASSE



<p>Atti di Cyberbullismo (Offese via web)</p> <p>Litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare (Flaming);</p> <ul style="list-style-type: none"> • Molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi (Harassment); • Invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità (Cyberstalking); • Pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori (Denigrazione); • Registrazione delle confidenze – raccolte all'interno di un ambiente e privato- creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico (Outing estorto); • Insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la 	<p>Allontanamento dalle lezioni Da 1 a 15 giorni</p>	<p>CONSIGLIO DI CLASSE</p>
--	--	----------------------------



LICEO BLAISE
PASCAL



Istituto di Istruzione Superiore Statale

Liceo Classico Liceo Scientifico Liceo Sportivo

Scuola certificata
Cambridge Assessment
International Education

Cambridge International School



Rete
Nazionale
Licei Classici



Rete
Nazionale
Licei Classici



Rete
Nazionale
Licei Classici

LABORATORIO DI
CITTADINANZA

GREEN

Liceo Internazionale Scientifico opzione italo inglese

<p>vittima (Impersonificazione);</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estromissione intenzionale dall'attività on line <p>(Esclusione);</p> <ul style="list-style-type: none"> • Invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale <p>(Sexting).</p>		
<p>Didattica a Distanza</p> <p>-Cessione di codici o link per ingresso estranei in Classroom o videoconferenze</p> <p>-Fare foto e/o video durante le lezioni non autorizzati, anche pubblicandole sui social</p>	<p>Allontanamento dalle lezioni da 1 a 15 giorni (a seconda della gravità degli episodi che si verificano)</p>	<p>CONSIGLIO DI CLASSE DIRIGENTE SCOLASTICO</p>
<p>Mancata osservazione da parte degli studenti delle norme di comportamento previste dalle procedure introdotte quale prevenzione da Contagio Covid 19, rientranti anche nel patto di corresponsabilità integrato a causa dell'emergenza sanitaria</p>	<p>Ammonizione sul registro e/o allontanamento dalle lezioni da 1 a 15 giorni</p>	<p>DS o suo delegato Coordinatore di Classe Docente CONSIGLIO DI CLASSE</p>

All. n. 2 Procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari, con specifico riferimento ad es. alla forma e alle modalità di contestazione dell'addebito; forma e modalità di attuazione del contraddittorio; termine di conclusione.

1. Lo studente interessato ad una sanzione disciplinare che possa prevedere allontanamento dalla comunità scolastica viene sempre invitato ad esporre le proprie ragioni di fronte all'organo competente. L'invito, nel caso di minorenni, è esteso ai genitori o a chi ne fa legalmente le veci.
2. L'organo competente per le sospensioni fino a 15 giorni è il Consiglio di Classe che quando esercita la competenza in materia disciplinare deve operare nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi pertanto gli studenti e i genitori, fatto salvo il dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'organo lo studente sanzionato o il genitore di questi) e di successiva e conseguente surroga
3. Il Consiglio di Classe è anticipato da una fase istruttoria, svolta dal DS, con l'acquisizione delle prove, delle testimonianze e delle ragioni del/dei sottoposto/i al procedimento procede nel modo seguente. A questa seguono 2 fasi
 - a) fase dibattimentale: viene riepilogato l'accaduto con precisa menzione degli atti acquisiti e delle testimonianze, e lo studente interessato viene invitato ad esporre le proprie ragioni avvalendosi di testimoni o con uno scritto soprattutto se in sostituzione della sua presenza. Se lo studente è minorenne, è auspicabile la presenza del genitore che però può sempre inviare una comunicazione scritta nel caso in cui non partecipi personalmente. Il Consiglio di Classe può procedere e deliberare anche in assenza dello studente interessato e/o dei relativi genitori o di scritti degli interessati, purché vi sia certezza della avvenuta notifica della convocazione.
 - b) fase deliberativa: in questa fase non sono ammessi l'alunno interessato, i suoi genitori, i suoi testimoni. La fase deliberativa si tiene a porte chiuse e sotto il vincolo del segreto d'ufficio. Non possono partecipare alla fase deliberativa i membri del Consiglio di Classe in conflitto d'interesse con il caso trattato.

Per la validità della seduta è necessaria la presenza della maggioranza degli aventi diritto, dal cui computo vanno comunque esclusi i componenti con conflitto di interesse che non possono partecipare. Il Consiglio di Classe decide a maggioranza semplice (50% più uno dei presenti) l'approvazione del provvedimento che deve essere sempre debitamente motivato. È necessario menzionare in modo preciso atti e testimonianze e memorie acquisiti; è necessario riportare il percorso logico che ha portato alla decisione della sanzione che dovrà essere coerente con il contenuto dell'istruttoria per evitare vizi di eccesso di potere; è sempre opportuno argomentare che "le difese dei genitori non sono idonee a superare le contestazioni".
4. Nei casi gravi di necessità e urgenza, connotati da atti di violenza o comunque tali da mettere in pericolo l'incolumità dell'intera comunità scolastica, nelle more del procedimento disciplinare comunque attivato secondo la procedura ordinaria, il D.S. può disporre sin da subito l'allontanamento dello studente informando tempestivamente i genitori, il Sindaco e/o il Prefetto; tale provvedimento sarà poi sottoposto all'approvazione degli Organi Collegiali competenti nel rispetto delle garanzie dello studente coinvolto;
5. Nel periodo di allontanamento dalla scuola il Coordinatore di classe istituisce opportuni contatti con lo studente (e la famiglia, nel caso di minorenni) al fine di preparare il suo rientro nella comunità scolastica
6. Allo studente cui è stata irrogata una sospensione è sempre offerta la possibilità di convertirla in attività a favore della comunità scolastica. Tali attività sono definite dall'organo competente. L'attività alternativa permette la frequenza, non la cancellazione del provvedimento disciplinare. Se uno studente minorenne sceglie l'attività alternativa alla sospensione, la famiglia deve esserne informata. Il silenzio della famiglia vale come accettazione e consenso pieno. Eventuale opposizione della famiglia, da effettuarsi per iscritto

entro il giorno successivo alla ricevuta comunicazione, comporta l'esecutività della sospensione. L'accettazione di attività alternative alla sospensione equivale a rinuncia all'eventuale ricorso. Ricorsi avverso le ammonizioni e le sospensioni vanno presentati all'Organo di Garanzia, che decide in merito.

7. La sanzione disciplinare verrà irrogata con specifico decreto del Dirigente scolastico, inviata alla famiglia, dove saranno specificate in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa. Le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, vanno inserite nel suo fascicolo personale e, come quest'ultimo, seguono lo studente in occasione di trasferimento da una scuola ad un'altra o di passaggio da un grado all'altro di scuola.

Ai fini comunque di non creare pregiudizi nei confronti dello studente che opera il passaggio all'altra scuola, è opportuna una doverosa riservatezza circa i fatti che hanno visto coinvolto lo studente; il cambiamento di scuola non pone fine ad un procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il suo iter fino alla conclusione.

8. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica implica:
- a) l'invito ad un incontro dei genitori con il Docente Coordinatore della classe e/o con la Presidenza, incontro da tenersi, su appuntamento, entro e non oltre il ritorno a scuola dello studente;
 - b) uno o due incontri (su appuntamento) tra il Docente Coordinatore e lo studente per favorire:
 - una riflessione sulla condotta che ha determinato l'allontanamento dalla comunità scolastica;
 - una informazione circa le lezioni e i compiti da svolgere.

All. n. 3 Procedimento particolare nei casi di bullismo e/o cyberbullismo

All'interno della procedura disciplinare, che vale per qualsiasi comportamento contrario al regolamento di Istituto, si inserisce una parte specifica per gli episodi di bullismo e cyberbullismo in base all'attuale normativa: arriva una segnalazione al "Team per il bullismo e il cyberbullismo" attraverso la compilazione del modulo on-line o del modulo in formato cartaceo che ne dà immediata comunicazione al D.S. che valuta se ricorrono gli estremi per una denuncia. Qualsiasi segnalazione può essere anonima, ma va sempre riportata per iscritto anche se raccolta oralmente.

Nel caso in cui la segnalazione arrivi direttamente al D.S., questi procederà come da prescrizioni normative; anche per questo è fondamentale essere tempestivi nell'informazione ai genitori

Diverse ipotesi:

- il fatto non costituisce reato o ipotizza un reato a querela di parte: il D.S. informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo
- il D.S. ha notizia di reato, sporge subito denuncia per iscritto ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria (Questura, Carabinieri ecc.), anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito. (art 331 cpp).
- Si evidenzia che sia la detenzione che la divulgazione di qualsiasi immagine di tipo sessuale o di esposizione di nudità (prodotto anche attraverso la pratica del "sexting") è considerato dalla legislazione vigente materiale pedopornografico. È pertanto necessario comunicarlo immediatamente al D.S. perché trasmetta la notizia tempestivamente, con relazione circostanziata, alla polizia postale o altra forza di polizia.
- Quando un docente o un componente del personale A.T.A. viene a conoscenza di un comportamento ipotizzabile verosimilmente e ragionevolmente come reato: si ha l'obbligo di comunicarlo con la massima urgenza al D.S. perché adotti le misure necessarie.

Fasi del procedimento

Il D.S. :

- a) Informa immediatamente e coinvolge i genitori (ad eccezione che per i sospetti casi di maltrattamento per i quali bisogna segnalare alle Forze dell'Ordine)
- b) Nel caso di mancata collaborazione della famiglia, o della sua inadeguatezza rispetto al caso, segnala il caso ai Servizi Sociali del Comune.
- c) Organizza attività di formazione/informazione a favore della comunità scolastica (PolPost- Corecom- Forze dell'Ordine).

Raccolte le informazioni attraverso l'apposito modulo, il D.S., con un testimone, procede a:

- ascoltare i protagonisti dei fatti sia singolarmente che in contraddittorio al fine di acquisire testimonianze e versioni; ascoltare i genitori, tempestivamente informati dei fatti accaduti soprattutto nel caso di minori;
- ricostruire i fatti alla luce di quanto emerso;
- accogliere eventuali documenti o materiali utili anche scritti, consegnati alla scuola da interessati e controinteressati;
- redigere accurati verbali.

La sanzione deve essere irrogata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia. Per tutte le situazioni sopra descritte e nella fase che precede l'iter vero e proprio per la irrogazione della sanzione, si raccomanda la massima riservatezza e di valutare ponderando con equilibrio e senza superficialità l'attendibilità delle informazioni per poter procedere nel modo più utile per gli alunni e per il sistema. Si evidenzia inoltre che le indagini vere e proprie sono di competenza esclusiva delle Forze dell'Ordine e dell'Autorità Giudiziaria, e pertanto la raccolta di informazioni non deve essere tale da "stressare" i soggetti coinvolti per evitare di inficiare i risultati dell'attività investigativa che dovesse rendersi necessaria.

Si considerano parte integrante del presente Regolamento di Istituto, i documenti di cui ai Link:

1. Patto educativo di corresponsabilità integrazione Covid
(<https://www.liceoblaisepascal.it/attachments/article/1168/PATTO%20EDUCATIVO%20DI%20CORRESPONSABILIT%C3%80%20con%20anticovid.pdf>)
2. Prontuario regole per docenti
(<https://www.liceoblaisepascal.it/attachments/article/1168/PRONTUARIO%20REGOLE%20ANTI-COVID%20%20DOCENTI,%20AS,%20ESPERTI%20ESTERNI.pdf>)
3. Prontuario regole ATA
(<https://www.liceoblaisepascal.it/attachments/article/1168/PRONTUARIO%20REGOLE%20ANTI-COVID%20%20ATA.pdf>)
4. Prontuario regole Covid per famiglie
(<https://www.liceoblaisepascal.it/attachments/article/1168/PRONTUARIO%20REGOLE%20ANTI-COVID%20FAMIGLIE.pdf>)
5. Prontuario regole Covid per alunni
(<https://www.liceoblaisepascal.it/attachments/article/1168/PRONTUARIO%20REGOLE%20ANTI-COVID%20STUDENTI.pdf>)